gli obblighi di fornitura del servizio universale deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato.

Il successivo articolo 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale, della relazione contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle conclusioni dei controlli contabili effettuati dal soggetto incaricato di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato della fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale è giustificato.

L'art. 6 del d.m. 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la possibilità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, tenendo conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato.

Nel caso di istituzione del fondo, l'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97, prevede espressamente che la ripartizione del costo netto riguardi gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico, nonché gli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.

2. Il percorso istruttorio e le motivazioni sottese alla delibera n. n. 8/00/CIR

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorità ha svolto, nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale in relazione all'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97, nonché a determinare le modalità di contribuzione all'eventuale fondo. L'attività istruttoria ha condotto ad accertare la sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.P.R. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera a) del d.m.10 marzo 1998, nonché alla valutazione delle modalità di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n.11, della legge n. 249/97, dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del d.m.10 marzo 1998.

In data 31 marzo 2000, Telecom Italia ha dichiarato all'Autorità l'esistenza di un costo netto positivo per il 1999. L'Autorità ha ritenuto necessario verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97 ed ha avviato un'analisi delle condizioni di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 1999, al fine di verificare uno dei presupposti per l'ammissibilità di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquità dell'onere. Parallelamente, l'Autorità ha provveduto alla verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, al fine di misurarne l'entità e, quindi, di accertare l'eventuale sussistenza delle altre condizioni che escludono l'istituzione del meccanismo di ripartizione del costo netto (costo netto nullo, o comunque tale da non giustificare gli oneri amministrativi della gestione del fondo), nonché alla valutazione dei cd. benefici indiretti; a tal fine, l'Autorità ha incaricato il consorzio ERCS-NERA-WIK (di seguito, per brevità, "il Consorzio"), ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.P.R 318/97.

Infine, l'Autorità ha valutato ai sensi dell'art. 6 del d.m.10 marzo 1998 l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore.

All'esito e sulla base delle attività istruttorie sopra richiamate, l'Autorità è pervenuta alle determinazioni contenute nella delibera n. 8/00/CIR, relative, tra l'altro, all'iniquità dell'onere e all'ammissibilità di un fondo per la ripartizione di un costo netto, alla determinazione delle quote di esenzione, alla valutazione del costo netto, sulla base della relazione finale redatta dal Consorzio e

alla valutazione dei benefici indiretti. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in relazione all'anno 1999, sussistessero i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.m.10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le relative quote di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CIR).

3. Rinnovazione del procedimento istruttorio in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo del Lazio ed approfondimenti istruttori

Con le sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti promossi da parte di alcuni operatori avverso la delibera n. 8/00/CIR ed ha ordinato all'Autorità di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla valutazione in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 1999, a partire dal momento della consegna della relazione finale da parte del Consorzio, onde consentire ai soggetti interessati di controdedurre rispetto ai contenuti della relazione stessa ed assicurare il pieno e completo rispetto del principio del contraddittorio.

In data 15 ottobre 2002, in ottemperanza alle citate sentenze, l'Autorità ha provveduto a dare nuovo impulso al procedimento, comunicandone l'avvio a tutti i soggetti partecipanti al procedimento istruttorio sotteso alla delibera n. 8/00/CIR, e, segnatamente, a Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone-Omnitel e Wind. In relazione alla partecipazione al procedimento rinnovato da parte della società Wind, si ricorda che essa trova la sua giustificazione in ragione della avvenuta fusione tra Wind e Infostrada (quest'ultima risultante tra le società incise dagli effetti della delibera n. 8/00/CIR), perfezionatasi in data 1 gennaio 2002, in virtù dell'acquisizione di Infostrada da parte della stessa Wind. Si ricorda altresì che, a seguito delle vicende societarie intervenute successivamente alla delibera n. 8/00/CIR (modifica dell'azionista di riferimento e successivo cambio di denominazione sociale), la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. risulta attualmente denominata Vodafone Omnitel N.V.

Contestualmente alla comunicazione della rinnovazione del procedimento, l'Autorità ha chiesto a Telecom Italia di indicare eventuali residui profili di riservatezza dei contenuti della relazione finale del Consorzio, riservandosi di valutare tali indicazioni ai fini di una integrale ostensione della relazione stessa ai soggetti partecipanti al procedimento.

A seguito della posizione favorevole di Telecom Italia in ordine all'integrale pubblicazione del testo della relazione del Consorzio, l'Autorità ha provveduto, in data 13 novembre 2002, a trasmettere a tutti i soggetti partecipanti al procedimento una copia in versione italiana della relazione del Consorzio ed ha richiesto di voler formulare eventuali commenti. In data 24 dicembre 2002, l'Autorità ha inoltre provveduto a trasmettere una copia della versione in lingua inglese all'operatore Vodafone-Omnitel, a fronte di una formale richiesta in tal senso, motivata dall'esigenza di poter disporre del documento originale redatto dal Consorzio ai fini di una migliore intelligibilità dello stesso, nonché ad accordare una proroga dei termini per eventuali commenti e osservazioni. Detto termine è stato ulteriormente e definitivamente prorogato, a fronte di una esplicita richiesta avanzata da parte di Vodafone-Omnitel.

In data 7 febbraio 2003, l'operatore Vodafone-Omnitel ha trasmesso all'Autorità un documento recante le proprie osservazioni ai contenuti della relazione finale redatta dal Consorzio.

Nell'ambito della rinnovazione dell'iter istruttorio e della corrispondenza intercorsa tra l'Autorità e gli operatori, sono state pertanto proposte, esclusivamente da parte della società Vodafone-Omnitel, alcune osservazioni riconducibili sostanzialmente a profili giuridico-procedimentali ed a profili di carattere tecnico/metodologico.

Per quanto concerne le eccezioni di ordine procedimentale, è stata in primo luogo eccepita la impossibilità stessa da parte dell'Autorità di imporre obblighi di contribuzione ai costi di fornitura del servizio universale in capo ad operatori mobili. Al riguardo, si richiama peraltro il puntuale dettato dell'articolo 3, comma 6, del d.P.R 318/97; la norma prevede che, verificata l'iniquità degli oneri di servizio universale e la sussistenza di un costo netto dello stesso tale da giustificare la gestione di un meccanismo di ripartizione e finanziamento del relativo onere, tale meccanismo riguardi "..altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni..." e ".. organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali". Non appare d'altro canto fondato il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciata in data 6 dicembre 2001; al contrario, gli argomenti su cui si fonda la tesi dell'esclusione degli operatori mobili dalla contribuzione al finanziamento degli oneri di servizio universale proposta da Vodafone-Omnitel sono stati espressamente rigettati dalla stessa Corte di Giustizia. La Corte, nella decisione del caso di specie, ha infatti confermato che il mercato di riferimento per la relativa valutazione del grado di concorrenzialità comprenda sia il mercato della telefonia fissa, sia quello della telefonia mobile, ed ha basato la propria decisione in ragione dell'insufficiente grado di concorrenzialità del mercato di riferimento così individuato.

Ulteriori considerazioni in merito alla asserita inopportunità di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio sono state mosse in ragione della pendenza di un appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso le citate sentenze di primo grado. Una sospensione della rinnovazione del procedimento in attesa di una pronuncia di appello, oltre a configurare una inottemperanza alle citate pronunce di primo grado, appare peraltro irragionevole e contraria ai principi di celerità del procedimento amministrativo, soprattutto in considerazione del lungo tempo oramai intercorso dalle determinazioni di cui alla delibera n. 8/00CIR (tra l'altro addirittura riferite all'anno 1999 e mai tradotte in efficacia anche nelle more della decisione del ricorso in primo grado) e della esigenza di una adeguata tutela di tutte le diverse posizioni giuridiche interessate agli esiti del procedimento. Si ritiene pertanto che le vicende giurisdizionali seguano un percorso distinto e, in assenza di specifiche e comprovate esigenze cautelari, non influiscano sull'iter di rinnovazione del procedimento in questione.

In relazione agli aspetti tecnico-metodologici, si rileva che le osservazioni mosse dall'operatore Vodafone-Omnitel in relazione ai contenuti della relazione del Consorzio (ed alle conseguenti determinazioni della delibera n. 8/00/CIR) risultano essenzialmente basate su una comparazione tra le differenti metodologie adottate negli anni 1999 e 2001 per la valutazione del costo del servizio universale; sulla base di tale confronto, il documento in questione muove contestazioni in merito alla determinazione del costo netto, sia per la telefonia vocale che per il servizi di telefonia pubblica, nonché alla valutazione dei benefici indiretti.

Orbene, se è chiaro che l'Autorità stessa, nell'obiettivo di procedere ad un progressivo perfezionamento delle metodologie di valutazione, è impegnata ad introdurre nel corso degli anni dei correttivi all'analisi relativa ai vari elementi costituenti la disciplina del servizio universale e che, in tal senso, le indicazioni migliorative segnalate da parte dell'operatore Vodafone-Omnitel sono state introdotte nella valutazione relativa all'anno 2001 anche sulla base delle indicazioni emerse dall'analisi effettuata in relazione al 1999 dal Consorzio, è altresì di tutta evidenza che i poteri che l'Autorità è chiamata ad esercitare in sede di rinnovazione del procedimento sono delimitati dal contenuto della sentenza da eseguire e che le conseguenti analisi e valutazioni a cura dell'Autorità medesima devono concentrarsi sulle circostanze riferite al periodo di riferimento oggetto del procedimento e agli strumenti regolamentari e conoscitivi ad un dato momento disponibili ed utilizzabili dal soggetto dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità di controllare il calcolo del costo netto.

Nel caso di specie, l'Autorità è quindi chiamata, in ottemperanza alle due sentenze citate a riprendere l'iter procedimentale dalla fase viziata (ovvero, dal momento della consegna della relazione finale del Consorzio ai soggetti interessati), non già a sottoporre a revisione gli esiti dell'intero procedimento,

ivi comprese le attività espletate a monte della fase viziata. In questo senso, non si ritiene ammissibile che la revisione possa incidere le metodologie adottate in relazione all'analisi relativa al 1999 e verificate dal Consorzio a ciò incaricato.

Occorre d'altro canto ricordare che l'incarico di redigere la relazione finale espletato dal Consorzio risulta assegnato ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.P.R. 318/97; la ratio della norma citata è per l'appunto quella di affidare il controllo del calcolo del costo netto ad un soggetto dotato di specifiche competenze, esterno ed indipendente rispetto all'Autorità, al fini di assicurare la massima trasparenza ed autonomia di valutazione. È evidente che tale incarico comporta una analisi unitaria e non può comportare interpolazioni tra differenti metodologie definite in una diversa relazione, redatta da un soggetto diverso, con riferimento ad un diverso procedimento riferito ad un diverso periodo temporale.

In conclusione, l'Autorità ritiene che siano da confermare i contenuti della relazione del Consorzio e le conseguenti attività di analisi ed elaborazione effettuate dall'Autorità in occasione del procedimento che ha condotto alla delibera n. 8/00/CIR.

Rinviando per relationem al testo della delibera n. 8/00/CIR per una articolata illustrazione delle analisi effettuate e delle motivazioni sottese e ricordando che il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 1999 (senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti) è stato pari a 650 miliardi di lire (335,7 milioni di euro), si confermano gli esiti della valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno già contenuti nella delibera n. 8/00/CIR e , segnatamente, i correttivi apportati da parte del soggetto incaricato della verifica del costo netto ai valori dichiarati di costo netto per i singoli servizi dichiarati da Telecom Italia e le valutazioni effettuate dall'Autorità circa l'ammissibilità dei singoli costi all'interno del meccanismo di ripartizione.

Si confermano altresì motivazioni ed esiti delle valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria sottesa alla delibera n. 8/00/CIR in relazione alla valutazione dei vantaggi di mercato e benefici indiretti e, conseguentemente, si conferma la determinazione del costo netto per il servizio universale per il 1999 (tenuto conto di vantaggi di mercato e benefici indiretti) per un importo pari a 120,83 miliardi di lire (pari a 62,4 milioni di euro).

È da ritenersi impregiudicata ogni altra determinazione assunta dall'Autorità nella citata delibera n. 8/00/CIR, in uno con i relativi profili motivazionali. In particolare, si riconfermano gli esiti dell'analisi del contesto concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni italiano per l'anno 1999 che hanno condotto l'Autorità a valutare l'ammontare del costo netto presentato da Telecom Italia, al fine di verificare l'esistenza di un costo netto positivo tale da giustificare gli oneri amministrativi di gestione del fondo; al riguardo, si ricorda che tale analisi è stata fondata anche sulle informazioni fornite da tutti gli operatori licenziatari in termini di operatività sul mercato, volumi di traffico e ricavi riferiti all'anno 1999.

Si confermano altresì motivazioni e determinazioni relative alla determinazione della quota di esenzione, ai sensi dell'articolo 6 del D.M.10 marzo 1998, definita in una misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'Allegato A del d.m. 10 marzo 1998.

La rinnovazione del procedimento istruttorio non mette d'altro canto in discussione le considerazioni già espresse con la delibera n. 8/00/CIR in merito allo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto del servizio universale, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza all'offerta di tali servizi, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.

UDITA la relazione conclusiva del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999

1. Alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 1999, esistono i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del d.m. del 10 marzo 1998.

Art. 2
Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 1999

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d.P.R. n. 318/97, il meccanismo di ripartizione del costo netto è giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 1999, l'onere complessivo è pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 120,83 miliardi, pari a 62,4 milioni di euro.

Art. 3
Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale

1. Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 10 marzo 1998, viene fissata nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 318/97 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del d.m. 10 marzo 1998.

Art. 4
Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 1999, nella misura indicata nella tabella che segue, le società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (M.di di lire)
Telecom Italia S.p.A.	57,1%	69 (35,63 m.ni euro)
Telecom Italia Mobile S.p.A.	28,1%	33,96 (17,54 m.ni euro)
Vodafone-Omnitel N.V.	13,8	16,67 (8,61 m.ni euro)
Wind Telecomunicazioni S.p.A.	1%	1,2 (0,62 m.ni euro)

Art. 5
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e WIND Telecomunicazioni S.p.A..

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli, 2 aprile 2003

IL Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA N. 103/03/CONS

MODIFICA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI OFFERTA DEL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ABBONATI "12" PER LE CHIAMATE ORIGINATE DA CLIENTELA TELECOM ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art.3 relativo al Servizio Universale;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n. 171/99 concernente "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR concernente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la propria delibera n. 271/01/CONS recante "modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.A.";

VISTA la propria delibera n. 12/02/CIR recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001";

VISTA la propria delibera n. 79/02/CONS recante Rimodulazione del prezzo del servizio 12 di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica";

VISTA la nota del 18 luglio e del 24 ottobre 2002 con le quali la società Telecom Italia S.p.A. ha presentato all'Autorità le proposte di variazione del pricing del servizio "12" per le chiamate originate da clientela Telecom Italia da apparecchi privati e di telefonia pubblica, che intenderebbe attuare con decorrenza 30 dicembre 2002;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le chiamate da telefono privato originate da abbonati di Telecom Italia, la proposta di variazione si sostanzia in un aumento dagli attuali 0,43 euro a chiamata a 0,57 euro a chiamata (al netto di IVA), con un incremento pari a circa il 32,5%;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le chiamate al servizio 12 originate da impianti a disposizione del pubblico, la variazione proposta prevede un incremento del 100% degli scatti alla risposta (che passerebbero da 3 a 6) e nessuna variazione degli scatti legati alla durata;

CONSIDERATO che, in base alle analisi effettuate dagli uffici dell'Autorità, focalizzate sul confronto internazionale e sulla valutazione delle motivazioni addotte da Telecom Italia per giustificare l'aumento richiesto, è emerso che le tariffe di Telecom Italia per il servizio "12" da telefono pubblico sono solo marginalmente inferiori (o uguali) alla media ponderata dei principali paesi europei (Francia, UK, Spagna e Germania), se non addirittura superiori nel caso si escluda la Germania (paese nel quale il servizio è concorrenziale e il prezzo non è basato sul criterio dell'accessibilità del servizio), e che le condizioni applicate da Telecom Italia per il servizio "12" da telefonia privata sono inferiori alla media che si ottiene considerando i principali paesi europei, ed allineate alla media nel caso si escluda la Germania;

CONSIDERATO che il servizio di informazione abbonati, rientrando nell'ambito del servizio universale, è soggetto ai vincoli dettati dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art.3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997 n. 318 e dell'art. 17, comma 1 del d.P.R. 77/01;

CONSIDERATA l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità di tali servizi;

CONSIDERATO che le condizioni di fornitura del servizio "12" da telefonia fissa privata sono state definite dall'Autorità nell'anno 2001 con delibera 271/01/CONS, che ha stabilito le nuove condizioni economiche di offerta del servizio, passate dalle 635 lire + Iva fissate nel marzo del 1992, alle attuali 840 lire + Iva, con un incremento pari a circa il 32%;

CONSIDERATO che la misura di tale incremento è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo marzo 1992 - aprile 2001;

CONSIDERATO che con tale delibera l'Autorità ha definito modalità di offerta del servizio atte a consentire un contenimento dei costi di esercizio dello stesso;

CONSIDERATO che il prezzo delle chiamate al servizio "12" effettuate da telefonia pubblica è stato riadeguato il 5 aprile 2002, con delibera 79/02/CONS, secondo le condizioni in precedenza esposte;

CONSIDERATO che si assiste, nel costo degli anni, ad un progressivo contenimento del costo netto del servizio "12", ascrivibile ad una pluralità di cause, tra cui, l'introduzione di nuove modalità tecniche di fornitura del servizio definite dalla delibera 271/01/CONS, gli effetti prodotti dagli aumenti riconosciuti nel corso degli anni 2001 e 2002, la crescita delle chiamate al servizio "12" originate da reti mobili;

CONSIDERATO che, a partire dal 2001 Telecom Italia offre, in regime di prezzo, un nuovo servizio informazioni abbonati, accessibile sia ai propri clienti che ai clienti di altri operatori, con caratteristiche qualitative diverse da quelle del servizio accessibile attraverso la numerazione 12, e che tale servizio dovrebbe consentire una condivisione dei costi attualmente attribuiti al servizio 12 attraverso la verifica della specifica separazione contabile richiesta dall'Autorità;

CONSIDERATA l'attività svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilità del servizio "12" nell'ambito del servizio universale;

CONSIDERATO l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 19 novembre 2002, relativamente alla variazione dei prezzi di alcuni servizi di telefonia vocale;

CONSIDERATO che la numerazione "12", utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, è una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;

CONSIDERATO che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali è giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale;

CONSIDERATO che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo maggio 2001 - ottobre 2002 è stato pari al 3,13%;

RITENUTO di non consentire la proposta di variazione del prezzo del servizio "12" da telefonia pubblica, sulla base dell'analisi effettuata con riferimento ai prezzi praticati nei principali paesi europei, nonché in considerazione del fatto che la proposta di Telecom Italia non appare supportata da motivazioni diverse da quelle già valutate dall'Autorità con riferimento alla delibera 79/02/CONS;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario Dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Il prezzo del servizio "12" di informazione abbonati per le comunicazioni originate da apparecchi privati è pari a 44,3 centesimi di Euro + IVA.

2. Le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui al precedente comma 1, sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 318/97.

3. Telecom Italia S.p.A è tenuta a predisporre entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche di cui al precedente comma 1 e per la durata di almeno 90 giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.

4. I prezzi per il servizio "12" erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati.

Art. 2

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art.1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia S.p.A. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 Aprile 2003

IL Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 182/03/CONS

VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA PUBBLICA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio 28 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

VISTA la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n.197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera Delibera n° 338/99/CONS del 6 dicembre 1999 concernente la "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante "Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di Price Cap";

VISTA la propria delibera n. 4/00/CONS dell' 11 gennaio 2000 concernente la "Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la propria delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000 concernente la "Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001 concernente le "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)"

VISTA la propria delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001 concernente la "Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico";

VISTA la propria delibera 468/01/CONS del 29 dicembre 2001 recante "Piano relativo alle modalità d'introduzione dell'Euro per il servizio di Telefonia Pubblica";

VISTA la propria delibera n. 47/03/CONS, del 5 febbraio 2003 recante "Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati " e, in particolare, l'articolo 2;

VISTA la proposta di variazione delle condizioni economiche per il traffico locale ed internazionale da impianti di telefonia pubblica presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 19 dicembre 2002;

VISTA la proposta di variazione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti di telefonia a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 7 marzo 2003, come successivamente modificata in data 30 aprile 2003;

CONSIDERATO che il servizio di telefonia espletato attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art.3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

CONSIDERATO che l'Autorità deve garantire che i servizi inclusi nel servizio universale siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, a prezzi accessibili e che l'Autorità, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche, deve garantire che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale;

Ritenuto che la richiesta d'incremento del prezzo per il servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico, pari al 26,4%, pregiudica l'accessibilità del servizio per l'utenza, a causa dell'eccessivo incremento di tale prezzo rispetto all'incremento dei prezzi registrato rispetto all'ultima variazione del prezzo del servizio e della corrispondente contenuta dinamica dei redditi disponibili delle famiglie;

RITENUTO pertanto di consentire un incremento del prezzo del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico non superiore al 7,2%, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo rilevabile rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa al medesimo servizio, intervenuta nel settembre 2000;

CONSIDERATO che la proposta di variazione delle condizioni di offerta del servizio internazionale da impianti a disposizione del pubblico consiste in una rimodulazione che armonizza la struttura per zone geografiche con quella applicata alla clientela privata portandone il loro numero da cinque a sei, con un effetto sui prezzi applicati stimato in una riduzione pari allo 0,2%;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha informato l'Autorità di considerare eccessivamente oneroso, a causa dell'esiguità del traffico fisso-mobile originato da impianti a disposizione del pubblico, lo sviluppo di un sistema di tariffazione in tempo reale delle chiamate fisso-mobile in funzione della rete di appartenenza del chiamato;

CONSIDERATO che, di conseguenza, Telecom Italia ha richiesto di potere applicare, per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, un prezzo indipendente dalla rete di terminazione delle chiamate;

Ritenuto che la proposta di Telecom Italia sia accoglibile in quanto migliora la trasparenza dell'offerta e non incrementa l'onere del servizio universale;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha proposto, in data 30 aprile, una riduzione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, in seguito all'introduzione della delibera 47/03/CONS;

SENTITI il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e le Associazioni dei Consumatori che ne fanno parte, in data 17 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

SENTITI il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e le Associazioni dei Consumatori che ne fanno parte in data 10 aprile 2003 relativamente alla proposta di Telecom Italia di variazione delle condizioni d'offerta per il servizio fisso-mobile;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità dispone la variazione delle condizioni di offerta del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico nella misura massima del 7,2%.

Art. 2

1. Le comunicazioni internazionali da impianti a disposizione del pubblico sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle zone di tariffazione di cui alla seguente tabella:

Zone di tariffazione

Zona 1:	Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Monaco Principato, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Canada, Stati Uniti.
Zona 2:	Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Gibilterra, Islanda, Faeroer, Iugoslavia, Libia, Macedonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Tunisia e Ungheria.
Zona 3:	Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Marocco, Moldavia, Russia, Turchia e Ucraina.
Zona 4:	Australia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Nuova Zelanda, Palestina, Singapore, Taiwan e Thailandia.
Zona 5:	Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Egitto, Messico, Paraguay, Perù, Portorico, Sud Africa e Venezuela.
Zona 6:	Tutti gli altri Paesi

Art. 3

1. Alle zone tariffarie internazionali di cui all'art. 2 sono applicati i criteri di contabilizzazione di cui alla seguente tabella:

Zone di tariffazione	**Fascia oraria**	**Impulsi alla risposta**	**Ritmo in secondi (sincrono anticipato)**
Zona 1	Unica	3	11,00
Zona 2	Unica	3	10,00
Zona 3	Unica	3	8,20
Zona 4	Unica	3	7,30
Zona 5	Unica	3	6,00
Zona 6	Unica	3	5,00

Art. 4

1. L'Autorità dispone la variazione delle condizioni economiche d'offerta delle comunicazioni fisso-mobile originate da impianti a disposizione del pubblico a cui applicare i seguenti ritmi:

		Ritmo in secondi (sincrono anticipato)			
Fascia Oraria	Impulsi alla risposta	TIM	Vodafone	WIND	H3G
Unica	1	21,20	21,20	21,20	21,20

Art. 5

1. Le condizioni di offerta di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 giugno 2003.

2. La società Telecom Italia provvede a dare tempestiva comunicazione alla clientela della variazione delle condizioni di offerta di cui alla presente delibera.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli, 28 maggio 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

DELIBERA N. 286/02/CONS
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI FREQUENZE NELLE BANDE GSM

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 settembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze" ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 1998, "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;

VISTO il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 1998;

VISTO il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1999;

VISTO il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di 15 anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999;

VISTA la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, "Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000;

VISTA la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione";

VISTA la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, "Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000, recante "Modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, recante "Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;

VISTA la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001;

VISTA la determina del Ministero delle comunicazioni del 21 dicembre 2001, concernente la proroga del piano di riallocazione delle frequenze radiomobili in banda GSM 1800;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002 che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002;

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1° dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, n. COM(2002)301 del giorno 11 giugno 2002 "Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione";

VISTE le note e le comunicazioni inviate dai gestori dei servizi radiomobili pubblici nel corso del procedimento e sentiti i predetti gestori, Telecom Italia Mobile in data 30 ottobre 2001 ed in data 4 giugno 2002, Omnitel in data 31 maggio 2002, BLU in data 30 maggio 2002, WIND Telecomunicazioni in data 30 maggio 2002, H3G in data 3 giugno 2002, ed IPSE 2000 in data 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1998 stabilisce il principio in base al quale all'aggiudicatario della licitazione per il rilascio della terza licenza radiomobile, poi risultato Wind, è assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz complessivi nelle bande 1800 MHz e 900 MHz, a partire dal 1° gennaio 2002, con un massimo di 15 MHz nella sola banda a 1800 MHz, e che anche ai primi due operatori TIM ed Omnitel, sempre a partire dal 1° gennaio 2002, è assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz nelle bande a 900 e 1800 MHz, ivi comprese le frequenze di cui già dispongono;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, tenuto conto delle frequenze allo stato disponibili e della comunicazione della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea dell'11 marzo 1998 secondo la quale 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda a 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo, ha previsto che possa essere espletata una gara per il rilascio di una licenza ad un quarto gestore per sistemi radiomobili pubblici GSM, con assegnazione di 15 MHz di banda, di cui 5 MHz a partire dal 1° gennaio 2002;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, ha disposto che i criteri per l'assegnazione delle frequenze elencati all'art. 3, comma 2, del provvedimento della

Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1998, per l'assegnazione di frequenze aggiuntive, siano applicati tenendo conto tra l'altro di ulteriori fattori, elencati all'art. 8, comma 1, della medesima delibera, e che, con delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, l'Autorità si è riservata di determinare, entro il 31 marzo 2000, i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei detti criteri e fattori;

CONSIDERATO che l'Autorità ha disposto, con la medesima delibera n. 69/99, all'art. 10, comma 1, di accertare periodicamente, a partire dal 1 gennaio 2000, le esigenze del sistema GSM su banda di frequenze 900 MHz e conseguentemente di stabilire la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile analogico TACS, in conformità a quanto stabilito dal decreto 3 giugno 1997, di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per quanto attiene alle bande utilizzate dal sistema TACS, che prevede che le utilizzazioni del detto sistema cessino al più tardi al 31 dicembre 2005, come anche ribadito nel decreto 20 marzo 1998, di modifica allo stesso Piano, mentre all'art. 10, comma 2, si è riservata di determinare anche i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, alla luce dell'evoluzione del mercato radiomobile, ha rilevato la necessità di avviare approfondimenti in merito a regole, procedure e condizioni economiche relative all'assegnazione di frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici. Con la stessa delibera ha previsto di procedere alla revisione del quadro regolamentare relativo alle modalità e alle condizioni relative all'assegnazione delle frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici, e ha avviato un procedimento finalizzato all'assegnazione, anche su base temporanea, di frequenze agli attuali gestori radiomobili;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, a conclusione del citato procedimento, ritenendo che il mercato dei servizi di comunicazioni mobili avesse subito una evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto a base del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1998 e della delibera n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM, tenuto conto dell'accertamento delle risorse frequenziali effettivamente utilizzate dai gestori radiomobili, ha reputato necessario ed indifferibile assegnare nuove risorse ai detti gestori e, nelle more della revisione del quadro normativo relativo all'assegnazione delle frequenze GSM, ha disposto tale assegnazione su base temporanea. Ha inoltre rilevato la necessità di procedere all'accertamento delle esigenze del sistema GSM in banda 900 MHz e alla progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile analogico TACS;

CONSIDERATO che gli effetti delle assegnazioni temporanee di frequenze di cui alla delibera n. 895/00/CONS sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2002 dal Ministero delle comunicazioni con determina ministeriale del 21 dicembre 2001, su proposta dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'Autorità ha avviato nel mese di maggio 2001 un procedimento avente come oggetto quello di stabilire i criteri e le condizioni per l'assegnazione delle nuove frequenze GSM, a 900 e 1800 MHz, ivi incluse quelle assegnate temporaneamente si sensi della delibera n. 895/00/CONS e quelle TACS progressivamente liberate. All'esito di tale procedimento, l'Autorità ritiene opportuno altresì stabilire procedure e condizioni per l'assegnazione ai gestori radiomobili pubblici di frequenze GSM eventualmente eccedenti la banda minima garantita dalle norme (15 MHz accoppiati lordi nazionali complessivi a 900 e 1800 MHz), e procedere alla fissazione delle modalità per la dismissione della banda utilizzata per il sistema analogico TACS e per la sua attribuzione al sistema GSM. L'Autorità si riserva inoltre, alla luce dell'evoluzione e dello sviluppo del mercato radiomobile, e tenuto conto dell'utilizzo effettivo delle risorse frequenziali assegnate agli operatori radiomobili pubblici, di rivedere periodicamente il quadro regolamentare, ivi inclusa la possibilità di ingresso di nuovi operatori GSM;